

# **Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI)**

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 2 capoverso 7 e 7 capoverso 6 della legge federale del 18 giugno 2010<sup>1</sup> sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI),

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina le condizioni necessarie per l'impiego degli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, la formazione e il perfezionamento di tali organi, il loro equipaggiamento e armamento, la collaborazione con le autorità di polizia come pure la vigilanza esercitata dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

## **Art. 2**            Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *società di sicurezza*: organizzazione privata secondo l'articolo 5 capoverso 3 LFSI;
- b. *personale di sicurezza*: personale del servizio di sicurezza o della polizia dei trasporti, che svolge compiti di protezione.

## **Art. 3**            Diritto applicabile

Per quanto concerne l'uso della forza fisica, di mezzi ausiliari e di armi, sono applicabili la legge del 20 marzo 2008<sup>2</sup> sulla coercizione e l'ordinanza del 12 novembre 2008<sup>3</sup> sulla coercizione.

## **Art. 4**            Armi e mezzi ausiliari consentiti

<sup>1</sup> Il personale di sicurezza è autorizzato a impiegare i mezzi ausiliari e le armi seguenti:

- a. mezzi d'immobilizzazione;
- b. preparati naturali o sintetici a base di pepe;

RS .....

<sup>1</sup> RS ...; RU **2010** ...

<sup>2</sup> RS **364**

<sup>3</sup> RS **364.3**

- c. cani di servizio;
- d. manganelli e bastoni di difesa.

<sup>2</sup> Oltre a ciò, la polizia dei trasporti può impiegare armi da fuoco.

#### **Art. 5** Deposito di garanzia

<sup>1</sup> Qualora la persona che si comporta in modo contrario alle prescrizioni non sia in grado di attestare la propria identità e il proprio luogo di residenza o non sia domiciliata in Svizzera, il personale di sicurezza può esigere un deposito a titolo di garanzia.

<sup>2</sup> L'ammontare del deposito di garanzia è stabilito in base all'importo presumibile delle multe, dei costi e dell'indennizzo di danni e oneri.

<sup>3</sup> Il deposito può essere fornito in contanti, mediante pagamento con carta di credito o di addebito, consegna di un oggetto di valore o garanzia rilasciata da un istituto bancario o assicurativo con sede in Svizzera.

<sup>4</sup> Il personale di sicurezza conferma con una ricevuta la consegna del deposito di garanzia.

<sup>5</sup> Se viene presentata denuncia penale contro una persona che ha fornito un deposito di garanzia, tale deposito è consegnato all'autorità inquirente assieme alla denuncia penale. Un'eventuale eccedenza deve essere rimborsata.

#### **Art. 6** Costi della polizia dei trasporti

<sup>1</sup> La polizia dei trasporti pubblica i prezzi delle proprie prestazioni in un apposito catalogo.

<sup>2</sup> Le imprese di trasporto tengono una contabilità separata per quanto concerne la polizia dei trasporti.

<sup>3</sup> Offrono le prestazioni della propria polizia dei trasporti ad altre imprese di trasporto a condizioni simili.

#### **Art. 7** Trasferimento di compiti del servizio di sicurezza a una società di sicurezza

<sup>1</sup> L'UFT rilascia alle imprese di trasporto l'autorizzazione a trasferire compiti del servizio di sicurezza a una società di sicurezza, qualora l'impresa di trasporto dimostri che la società di sicurezza soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza del 31 ottobre 2007<sup>4</sup> sull'impiego di società di sicurezza e dispone di un'autorizzazione cantonale che la abilita a operare come tale, se il diritto cantonale ne prevede il rilascio.

<sup>2</sup> L'impresa di trasporto stipula con la società di sicurezza una convenzione scritta sul trasferimento dei compiti di protezione. La convenzione deve essere approvata dall'UFT.

<sup>4</sup> RS 124

<sup>3</sup> La convenzione impegna la società di sicurezza a:

- a. rilasciare informazioni sullo stato dei compiti ad essa delegati, su richiesta dell'impresa di trasporto o dell'UFT;
- b. comunicare l'identità del proprio personale addetto al servizio di sicurezza all'impresa di trasporto e all'UFT;
- c. sostituire immediatamente il personale addetto al servizio di sicurezza che non dispone delle conoscenze necessarie o che compromette l'adempimento dei compiti delegati;
- d. notificare immediatamente all'impresa di trasporto e agli organi di polizia interessati circostanze che potrebbero compromettere l'adempimento dei compiti delegati;
- e. comunicare immediatamente all'impresa di trasporto i casi in cui i requisiti concernenti la società di sicurezza e la formazione non sono più soddisfatti;
- f. garantire la formazione del personale di sicurezza conformemente all'articolo 8 capoverso 1.

<sup>5</sup> L'impresa di trasporto controlla se la società di sicurezza adempie regolarmente gli obblighi di cui al capoverso 3 e i compiti delegati.

#### **Art. 8**            Formazione

<sup>1</sup> L'impresa di trasporto o la società di sicurezza assicura che il personale di sicurezza adempia i requisiti di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del 31 ottobre 2007<sup>5</sup> sull'impiego di società di sicurezza.

<sup>2</sup> Il personale della polizia dei trasporti è in possesso di un attestato professionale di agente di polizia secondo le indicazioni dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

<sup>3</sup> L'impresa di trasporto o la società di sicurezza assicura che il personale di sicurezza possa frequentare corsi di perfezionamento specifici.

#### **Art. 9**            Identificabilità

<sup>1</sup> L'impresa di trasporto assicura che il personale della polizia dei trasporti sia identificabile nello svolgimento delle sue funzioni e che sia esclusa ogni possibilità di scambio con il personale delle autorità di polizia.

<sup>2</sup> L'impresa di trasporto o la società di sicurezza assicura che il personale del servizio di sicurezza incaricato di svolgere compiti di protezione sia identificabile nello svolgimento delle sue funzioni e che sia esclusa ogni possibilità di scambio con il personale della polizia dei trasporti o delle autorità di polizia.

**Art. 10** Convenzione con le autorità di polizia

L'impresa di trasporto e la società di sicurezza disciplinano la collaborazione con le autorità di polizia cantonali o comunali in una convenzione scritta. Una copia della convenzione va inoltrata all'UFT.

**Art. 11** Informazioni e notifiche all'UFT

<sup>1</sup> L'impresa di trasporto o la società di sicurezza invia all'UFT i seguenti documenti:

- a. le istruzioni di servizio destinate al personale di sicurezza;
- b. ulteriori documenti e informazioni richiesti dall'UFT, in quanto necessari per svolgere la propria attività di vigilanza.

<sup>2</sup> L'impresa di trasporto o la società di sicurezza invia all'UFT entro la fine di marzo di ogni anno un rapporto sull'attività di sicurezza dell'anno precedente. L'allegato contiene le direttive inerenti ai rapporti sull'attività di sicurezza.

<sup>3</sup> L'impresa di trasporto o la società di sicurezza notifica senza indugio all'UFT circostanze che compromettono seriamente l'adempimento dei compiti di sicurezza.

**Art. 12** Disposizione transitoria

<sup>1</sup> L'UFT può autorizzare deroghe all'adempimento dei requisiti in materia di formazione (art. 8) per il personale che ha svolto compiti di polizia ferroviaria secondo il diritto previgente.

<sup>2</sup> Entro il 30 giugno 2012 le imprese di trasporto sono tenute a:

- a. trasferire a una polizia dei trasporti ai sensi della presente ordinanza i compiti di polizia ferroviaria svolti secondo il diritto anteriore da organizzazioni private;
- b. trasferire al personale di sicurezza ai sensi della presente ordinanza i compiti di polizia ferroviaria svolti secondo il diritto anteriore dal personale delle imprese ferroviarie;
- b. adeguare alle disposizioni della presente ordinanza le convenzioni stipulate con società di sicurezza secondo il diritto anteriore.

**Art. 13** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2011.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato*  
(art. 11 cpv. 2)

## **Rapporti sull'attività di sicurezza**

I rapporti sull'attività di sicurezza devono contenere i dati seguenti:

1. Rapporto
  - a. Temi principali e compiti particolarmente impegnativi affrontati nell'anno considerato
  - b. Collaborazione con le imprese di trasporto, le autorità di polizia e altri organi di sicurezza
  - c. Valutazione globale
2. Statistica
  - a. Numero delle persone impiegate presso gli organi di sicurezza
  - b. Livello di formazione delle persone impiegate
  - c. Fluttuazione del personale
  - d. Numero e tipo di interventi / casi
  - e. Numero e genere delle denunce penali
  - f. Numero e genere degli interventi in cui si è fatto uso di mezzi ausiliari e di armi
  - g. Numero delle consegne alle autorità di polizia

